

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5955 del 14/11/2023
Oggetto	CONCESSIONE CON REGOLARIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE SUL FIUME MONTONE IN COMUNE DI DOVADOLA (FC) E ARCHIVIAZIONE PRATICA FC06T0044 PER UNIFICAZIONE CONCESSIONE - RICHIEDENTE: CAT SAS DI CATENELLI LUCA & MATTEO - USO: GUADO A RASO, VASCHE DI DECANTAZIONE E FOSSO DI SCOLO, PORZIONE DI LAGHETTO AD USO INVASO, AREA ADIBITA A SPAZIO DI MANOVRA E MOVIMENTAZIONE MEZZI - PRATICA: FC20T0005
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6176 del 14/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattordici NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE CON REGOLARIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE SUL FIUME MONTONE IN COMUNE DI DOVADOLA (FC) E ARCHIVIAZIONE PRATICA FC06T0044 PER UNIFICAZIONE CONCESSIONE - RICHIEDENTE: CAT SAS DI CATENELLI LUCA & MATTEO - USO: GUADO A RASO, VASCHE DI DECANTAZIONE E FOSSO DI SCOLO, PORZIONE DI LAGHETTO AD USO INVASO, AREA ADIBITA A SPAZIO DI MANOVRA E MOVIMENTAZIONE MEZZI - PRATICA: FC20T0005

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";

- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

DATO ATTO che, sulla base del nuovo assetto organizzativo presso l'Area Autorizzazioni e Concessioni Est è stato individuato il Polo specialistico Demanio idrico Suoli al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico suoli e il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ad esse collegate per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini e tale Polo è stato

assegnato all'incarico di funzione Anna Maria Casadei;

PRESO ATTO che la società CAT S.A.S. di Catenelli Luca & Matteo (P.IVA 04494670401) con sede legale in Comune di Dovadola (FC):

- risulta titolare di una concessione per l'utilizzo area demaniale con attraversamento mediante guado a raso del fiume Montone in Comune di Dovadola (FC), identificata catastalmente al Foglio 39 fronte mappale 59 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole – scadenza 31/12/2030 - pratica FC06T0044, regolarmente concessa con atto regionale nr n. 10458 del 13/08/2007 e successivamente rinnovata con atto Arpae nr DET-AMB-2020-3934 del 25/08/2020;
- con istanza, completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 27/02/2020 e registrata al prot. PG/2020/31781, integrata successivamente in data 16/04/2020 al PG/2020/56064 e in data 21/04/2020 al PG/2020/58150, ha chiesto la concessione per l'occupazione con regolarizzazione di un'area del demanio idrico di pertinenza del Fiume Montone, per complessivi mq 4100 di cui mq 600 per vasche di decantazione e mq 3500 per spazio di manovra e movimentazione mezzi di lavoro, a servizio dell'attigua cava di proprietà della società stessa, area posta in parte nei mappali 139 e 140 del foglio 18 del Comune di Dovadola (FC) - pratica FC20T0005;
- in data 26/03/2021 acquisita al PG/2021/47122 ha chiesto variante comunicando che nel corso del 2020 ha ridotto l'area utilizzata come spazio di manovra e movimentazione mezzi di lavoro a mq 1000 e chiede di regolarizzare anche l'utilizzo di area demaniale per porzione di laghetto ad uso invaso;
- in data 29/04/2021, acquisita al PG/2021/66839, ha chiesto di unificare le due concessioni FC06T0044 e FC20T0005;
- in data 28/02/2023, acquisita al PG/2023/35256, relativamente all'occupazione di area

demaniale di cui alla pratica FC20T0005, ha presentato integrazioni volontarie attestanti la superficie complessiva chiesta in concessione: mq 1700 di cui mq 600 per vasche di decantazione e fosso di scolo, mq 100 per porzione di laghetto ad uso invaso per la raccolta dell'acqua, mq 1000 per spazio di manovra e movimentazione mezzi di lavoro, allegando nuova documentazione tecnica allo scopo;

DATO ATTO:

- 1 che la domanda di concessione è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 132 del 29/04/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- 2 che trattandosi di regolarizzazione per quanto riguarda la pratica FC20T0005, si è proceduto all'attività prevista dall'art 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004, n.7, per occupazione di Aree del Demanio Idrico in assenza di concessione;
- 3 che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota registrata al protocollo Arpae al PG/2023/62969 del 11/04/2023, ha confermato quanto disposto con la determinazione dirigenziale n. 1343 del 08/05/2020 per il guado a raso di cui alla concessione FC06T0044 e contestualmente ha trasmesso il Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1117 del 04/04/2023, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- 4 che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2023/182082 del 26/10/2023;
- 5 che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che la ditta richiedente:

- 6 ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 26/02/2020 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- 7 ha già versato come deposito cauzionale per l'area concessionata con la pratica FC06T0044 l'importo complessivo di € 375,00 (€ 125,00 versato in data 15/01/2007, € 125,00 versato in data 15/06/2007, € 125,00 versato in data 10/08/2020), tale deposito cauzionale nel suo complesso verrà stornato nella nuova pratica FC20T0005 unitamente all'ulteriore integrazione per deposito cauzionale pari ad € 113,16 versato in data 25/10/2023 ai sensi dell'Art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004 ;
- 8 risulta in regola con il pagamento dei canoni dovuti per il guado a raso di cui alla pratica FC06T0044;
- 9 a fronte del canone anno 2023 relativamente all'area demaniale da regolarizzare chiesta in concessione, in data 25/10/2023 ha versato l'importo di € 399,70;
- 10 ha presentato istanza di rateizzazione, per il pagamento del canone annualità 2020 (10/12)-2021-2022 (€ 1652,28) e degli indennizzi risarcitori dovuti per l'occupazione senza idoneo titolo concessorio calcolato per il periodo dal 27/02/2015 al 27/02/2020 (5 anni) a seguito della richiesta di prescrizione che è stata accolta e applicando le maggiorazioni previste per legge sulla base di quanto disposto dall'art.51 della L.R. 24/2009 come poi modificato dall'art 8 della L.R.11/2018 (€ 7440,00), accolta con determinazione dirigenziale Arpae nr DET-AMB-2023-5089 del 04/10/2023;

RITENUTO

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia

ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

- di poter procedere all'unificazione delle pratiche concessorie FC06T0044 e FC20T0005 con l'archiviazione della FC06T0044 e relativa risorsa FCT563;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta fino al 31/12/2030;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento D.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

- 1 di rilasciare alla ditta CAT S.A.S. di Catenelli Luca & Matteo (P.IVA 04494670401) con sede legale in Comune di Dovadola (FC) - codice pratica FC20T0005:
 - la concessione per l'occupazione di un'area demaniale con n. 1 guado a raso senza opere in Comune di Dovadola (FC) individuato catastalmente al Foglio 18 fronte mappale 27-11 di detto comune;
 - la concessione relativa all'occupazione con regolarizzazione di un'area del demanio idrico in sponda sx del Fiume Montone, per circa 1700mq di cui 600mq per vasche di decantazione e fosso di scolo, 100mq per porzione di laghetto ad uso invaso per la raccolta dell'acqua, 1000mq per area per spazio di manovra e movimentazione mezzi di lavoro a servizio dell'attigua cava di proprietà della società stessa, identificata catastalmente al foglio 18 parte mappali 139-140 del Comune di Dovadola (FC);
- 2 di archiviare la concessione FC06T0044 e la relativa risorsa FCT563, a seguito di unificazione risorsa nella pratica FC20T0005;

- 3 di rilasciare la concessione richiesta fino al 31/12/2030;
- 4 di fissare il deposito cauzionale in € 488,16, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004 e successive modifiche. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
- 5 di stabilire che il canone annuo solare è pari a € **488,16** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
- 6 di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
- 7 di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
- 8 di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
- 9 di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulici di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1343 del 08/05/2020 (guado a raso) e n 1117 del 04/04/2023 che si consegnano in copia semplice al concessionario;
- 10 di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
- 11 di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà inviata

al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12 di dare atto che il deposito cauzionale, i canoni e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;

DI STABILIRE CHE:

13 il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

14 ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

15 il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica **FC20T0005** rilasciata a CAT S.A.S. di Catenelli Luca & Matteo (P.IVA 04494670401) con sede legale in Comune di Dovadola (FC);

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione:

- di un'area demaniale con n. 1 guado a raso senza opere in Comune di Dovadola (FC) individuato catastalmente al Foglio 18 fronte mappale 27-11 di detto comune;
- con regolarizzazione di un'area del demanio idrico in sponda sx del Fiume Montone, per circa 1700 mq di cui 600 mq per vasche di decantazione e fosso di scolo, 100 mq per porzione di laghetto ad uso invaso per la raccolta dell'acqua, 1000 mq per area per spazio di manovra e movimentazione mezzi di lavoro a servizio dell'attigua cava di proprietà della società stessa, identificata catastalmente al foglio 18 parte mappali 139-140 del Comune di Dovadola (FC).

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata sino al **31/12/2030**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- 1 Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 488,16** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

- 2 L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canone vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e disponibile sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
- 3 L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del Concessionario è pari ad € **488,16**.
- 4 L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
- 5 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza, e alla destinazione d'uso, né può essere

modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- 1 Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- 2 Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
- 3 Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi

strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

- 4 L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
- 5 Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità Idraulica competente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- 6 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
- 7 La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in

particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

- 8 Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, parte integrante del presente Atto;
- 9 L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui ai Nulla Osta Idraulici n. 1343 del 08/05/2020 (guado a raso) e n 1117 del 04/04/2023 rilasciati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 di seguito riportate:

NULLA OSTA nr 1343 del 08/05/2020: "omissis (..)

2. *Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla concessione compresa quindi la determinazione della superficie demaniale che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*
3. *I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze. È proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;*
4. *L'area non potrà essere oggetto di scavi o riporti di materiali e dovrà essere mantenuta*

libera da vegetazione e materiali o rifiuti eventualmente trasportati dalle acque, così da favorire il libero deflusso delle acque. Qualsiasi eventuale intervento sull'attraversamento dovrà essere preventivamente autorizzato da ARPAE-SAC e da questa Agenzia (ASTePC), ad eccezione degli interventi di manutenzione di cui al successivo punto 6, che dovranno essere comunicati alle sopracitate Agenzie;

- 5. Resta facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e prima di qualunque materiale o manufatto;*
- 6. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile(ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori necessari a mantenere efficiente l'attraversamento nella sua interezza, la sezione idraulica del corso d'acqua sgombra da sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione e/o materiale, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'ASTePC. Questa Agenzia informando l'amministrazione concedente (ARPAE) si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate. L'area a monte e a valle dell'attraversamento, per una lunghezza almeno pari a 10 metri, dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiali,*

detriti o rifiuti, che possano essere trascinati da eventuali piene, o dalla vegetazione, ai fini di favorire il naturale deflusso delle acque. La manutenzione e la pulizia del tratto di corso d'acqua è quindi a carico del Richiedente.

- 7. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale demaniale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie al trasporto e alla collocazione del materiale riguardante tale intervento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.*
- 8. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE);*

CONDIZIONI GENERALI

Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali causati dall'attraversamento;

Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone

potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);

E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle occupazioni di che trattasi;

Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per il manufatto presente su area di

pertinenza idraulica, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento dei manufatti, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio;

In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna-sede di Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente. (...) omissis”

NULLA OSTA nr 1117 del 04/04/2023: “omissis (...)”

- 2 *Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*
- 3 *L'area demaniale indicata come “spazio di manovra e movimentazione mezzi di lavoro a servizio dell'attigua cava di proprietà della società stessa” non deve essere utilizzata come*

area di stoccaggio per qualsiasi materiale, ma solamente finalizzata all'uso richiesto. Materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze;

- 4 Trattandosi di un'area di cantiere, con movimentazione di mezzi, lavorazioni, aree di decantazione limi, accumulo di acqua, nell'ambito della gestione dei rischi e loro gestione il richiedente dovrà evidenziare le diverse situazioni di pericolo con opportuna cartellonistica e osservare le misure di sicurezza previste dalle norme specifiche.*
- 5 Relativamente all'area per spazio di manovra e movimentazione mezzi di lavoro di mq. 1000 circa a servizio dell'attigua cava di proprietà della società stessa, tale area dovrà essere delimitata tramite un fosso con larghezza 50 cm alla base x 50cm di altezza e 1,50cm di larghezza in sommità, al fine di delimitare fisicamente l'area in concessione da quella demaniale e favorire la rinaturalizzazione di una fascia riparia "boscata" che si possa sviluppare lungo il corso d'acqua in sponda sx.*
- 6 La vegetazione trasportata dalle acque e che si depositasse nell'area demaniale in concessione dovrà essere rimossa e smaltita secondo la norma vigente;*
- 7 La manutenzione e la pulizia dell'area è a carico del Richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'UT Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Forlì-Cesena (UTASTEPC) i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche;*
- 8 Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva*

autorizzazione scritta all'UT Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Forlì-Cesena (UTASTePC) e all'amministrazione concedente (ARPAE);

- 9 Resta facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;*
- 10 Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'UT Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Forlì-Cesena (UTASTePC);*

CONDIZIONI GENERALI

- Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
- L'UT Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Forlì-Cesena (UTASTePC), non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.*
- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al*

Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

- *Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione di Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini>, sarà cura del richiedente consultare tale documentazione che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;*
- *L'UT Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Forlì-Cesena (UTASTePC) resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale (UTSTePC);*
- *È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- *Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per le opere presenti su area di pertinenza demaniale (vasche di decantazione e porzione di laghetto), un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni*

necessarie per il mantenimento delle occupazioni sopracitate, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio;

- *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'UT Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Forlì-Cesena (UTASTePC) può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente; (...) Omissis".*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

- 1 La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
- 2 Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la

riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.